

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione culturale, senza fini di lucro denominata: **“Archivio Franco Angeli”**.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Roma, Via di San Pantaleo n. 66.

Articolo 3 – Oggetto sociale e Attività

L'Associazione non ha fini di lucro e per il perseguimento delle proprie finalità si propone di svolgere le seguenti attività:

la tutela, la gestione e la valorizzazione delle opere d'arte dell'artista Franco Angeli, la promozione d'iniziativa per la diffusione e conoscenza sia in Italia che all'estero della sua attività e delle sue opere; il rilascio di certificati e/o di certificazioni sull'autenticità delle opere d'arte dell'artista Franco Angeli; l'istituzione di corsi di studio, borse, premi e quanto altro possa giovare a stimolare lo studio e la conoscenza delle opere d'arte di Franco Angeli; la gestione di tutti i servizi connessi con il recupero ed il restauro delle opere d'arte danneggiate dell'artista Franco Angeli.

L'associazione, per raggiungere l'oggetto sociale, potrà costituire archivi, istituire gruppi di studio e commissioni scientifiche, realizzare, acquistare, vendere, permutare opere d'arte; pubblicare libri, documenti e cataloghi; realizzare manifesti e riproduzioni a stampa; organizzare mostre presso gallerie private e musei sia in Italia che all'estero; partecipare a fiere o eventi e manifestazioni culturali attinenti l'attività e la produzione artistica di Franco Angeli. L'associazione potrà svolgere attività di merchandising per la commercializzazione e la vendita di gadget ed altro materiale che a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano in adesivi, magliette, cappellini, orologi, spille, felpe, portachiavi ecc., aventi carattere divulgativo delle opere dell'artista Franco Angeli.

L'associazione potrà, inoltre, dare vita a gemellaggi e protocolli d'intesa con realtà associative, fondazioni ed altri enti che siano interessati alla promozione e alla diffusione delle opere d'arte contemporanee ed in particolare dell'artista Franco Angeli; potrà curare la pubblicazione di un foglio informativo e/o la pubblicazione e diffusione di un periodico a distribuzione gratuita e/o on-line; curare la produzione e realizzazione di materiale audio-visivo riguardante l'attività di Franco Angeli.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente. L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni. Tutte le attività dell'Associazione sono aperte all'apporto del lavoro volontario e gratuito dei soci.

Articolo 4 - Fini e obblighi

L'Associazione non ha fini di lucro e agirà nel pieno rispetto della libertà e dignità degli Associati. L'Associazione può svolgere qualunque attività patrimoniale, economica e finanziaria nonché stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati qualora tali attività o convenzioni siano necessarie, utili od opportune per il raggiungimento dei suoi fini. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. L'Associazione trae risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli Associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, dei Ministeri, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- proventi dalla fornitura di servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento come ad esempio la pubblicazione di libri, riviste, opuscoli e/o altro materiale divulgativo, mostre, convegni, scuole di formazione che siano inerenti e conseguenti al proprio oggetto sociale;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.

Articolo 5 - Soci

Possono far parte dell'Associazione persone fisiche, enti pubblici e privati, istituzioni e associazioni, la cui domanda di adesione venga accettata dal Consiglio direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio direttivo stesso.

I soci si distinguono in:

- a) soci fondatori ;
- b) soci sostenitori;
- c) soci ordinari singoli o collettivi;
- d) soci onorari;

Sono soci fondatori coloro i quali hanno costituito l'Associazione e coloro ai quali il Consiglio direttivo, con voto unanime attribuisce tale qualifica. Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che si impegnano a versare una speciale quota associativa, il cui livello minimo è stabilito, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo. Sono soci ordinari coloro che, persone fisiche o giuridiche, enti di qualsiasi natura e loro associazioni, aderiscono all'Associazione versando la quota associativa annuale. Il Consiglio direttivo può deliberare la nomina di soci onorari, per meriti nei confronti dell'Associazione, i quali sono esonerati dall'obbligo del versamento delle quote associative. Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alle iniziative, nonché il dovere di attenersi e uniformarsi alla normativa stabilita dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle delibere degli organi dell'Associazione.

Articolo 6 - Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci è deliberata a maggioranza qualificata dal Consiglio direttivo, che delibera senza obbligo di motivazione, su presentazione del richiedente da parte di almeno due membri dell'Associazione.

Articolo 7 - Cessazione dalla qualità di socio

Si cessa dalla qualità di socio dell'Associazione:

- per dimissione o recesso;
- per esclusione deliberata dell'assemblea in caso di violazione dello statuto o in altri casi di particolare gravità;
- per decadenza deliberata dal Consiglio direttivo in caso di mancata corresponsione della quota associativa annuale;
- per morte o scioglimento dell'ente o istituzione associate.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione e gli eredi dei soci defunti non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né hanno diritto a ripetere le quote versate. La quota associativa è intrasmissibile anche per causa di morte e non rivalutabile.

Articolo 8 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio Direttivo,

- il Presidente.

Articolo 9 - Assemblea generale

L'assemblea generale è costituita da tutti gli iscritti all'Associazione e che sono in regola con il versamento delle quote associative annuali. Essa si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea può essere convocata ogni qual volta questioni di particolare importanza lo richiedano, o ne faccia domanda almeno un quarto dei soci fondatori; in tale caso, l'assemblea dovrà essere convocata entro quindici giorni dalla richiesta. La convocazione è disposta dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione o altrove, mediante affissione dell'avviso presso la sede sociale dell'Associazione, almeno otto giorni prima della riunione, o eventuale comunicazione da inviarsi a mezzo posta elettronica o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno otto giorni prima della riunione.

Articolo 10 – Attività dell'Assemblea generale

L'assemblea generale esamina l'attività svolta dall'Associazione nell'annata precedente e formula proposte per il programma successivo, delibera su quant'altro sia riservato alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto, o in quanto le sia sottoposto dal Consiglio direttivo.

Articolo 11- Validità dell'Assemblea generale

L'Assemblea è valida quando siano presenti di persona o per delega almeno due terzi dei soci fondatori e qualunque sia il numero dei soci ordinari. Tutti i soci, maggiorenni, singoli o associati hanno diritto a un voto, qualunque sia l'argomento posto all'ordine del giorno. Nella delibera di nomina e revoca per giusta causa dei membri del Consiglio direttivo hanno diritto di voto esclusivamente i soci fondatori. Per l'adozione delle delibere occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci fondatori iscritti all'Associazione. Per le deliberazioni sulle modifiche allo statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei soli soci fondatori iscritti all'Associazione. A tutti i soci è consentito farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta conferita ad altro socio della medesima categoria, che abbia diritto di partecipare; ciascun socio non può ricevere più di tre deleghe. L'Assemblea è presieduta da un Presidente ed assistita da un Segretario, entrambi nominati dall'Assemblea stessa. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni deve essere redatto verbale da sottoscrivere dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 12 - Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da almeno due e non più di cinque membri secondo le determinazioni dell'Assemblea che procede all'elezione. I membri del Consiglio direttivo sono eletti dall'Assemblea e scelti tra i soli soci fondatori. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo si riunisce presso la sede dell'Associazione o altrove per iniziativa del Presidente dell'Associazione, il quale sarà comunque obbligato a convocarlo quando gliene sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti. Le delibere devono essere adottate con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica. Le riunioni sono presiedute dal Presidente e in caso di assenza da altro socio fondatore designato dai consiglieri. Delle riunioni del consiglio verrà redatto su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione. Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente dell'Associazione; può nominare inoltre il Segretario e il Tesoriere, scelti tra i soci fondatori e/o ordinari dell'Associazione. Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito. Ai soci possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti annualmente stabiliti, e previa autorizzazione, dal Consiglio direttivo.

Articolo 13 – Attività del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, essendo ad esso deferito tutto quanto, per legge e per statuto, non sia riservato ad altri organi dell'Associazione. Spetta peraltro a titolo esemplificativo, al Consiglio direttivo:

- predisporre il programma tenendo conto delle eventuali indicazioni dell'assemblea,
- tenere il registro dei soci,
- predisporre la relazione generale annuale delle attività dell'Associazione,
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi,
- convocare l'assemblea generale,
- approvare le modifiche allo statuto, i bilanci consuntivi e preventivi,
- deliberare sull'ammissione dei soci e la relativa qualifica,
- nominare e revocare il Presidente,
- stipulare contratti di lavoro ed instaurare le scritture contabili obbligatorie deliberare in merito all'assunzione di consulenze esterne gratuite o retribuite autorizzare le liti attive e passive dell'Associazione deliberare sulle spese di carattere straordinario e gli eventuali compensi per consulenze adottare in genere tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione, secondo gli scopi associativi determinare l'ammontare delle quote associative, di iscrizione ed annuale.

Il Consiglio direttivo può conferire ai suoi componenti delega per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Articolo 14 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Cura la realizzazione di tutte le attività deliberate dal Consiglio direttivo. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito da altro consigliere designato dal Consiglio direttivo.

Articolo 15 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo da presentarsi all'Assemblea degli associati, con l'osservanza delle norme civilistiche e fiscali in materia, nonché le linee economiche programmatiche per l'esercizio successivo. E' vietata la distribuzione, diretta o indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve ai soci, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge.

Articolo 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad enti aventi le stesse o simili finalità, o che perseguano fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni dell'assemblea e nell'osservanza delle norme di legge in materia.

Articolo 17- Altre norme

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme ordinarie e speciali regolanti la materia.